

LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETARIO

La Legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, molti dei quali modificati con la Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019). Di seguito vi illustriamo le principali semplificazioni che caratterizzano tale regime.

IMPOSTE DIRETTE

Esoneri

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono **esonerati dagli obblighi di:**

- applicazione dell'**Irap**;
- **operare le ritenute alla fonte** sulle parcelle ricevute dai professionisti. A tal fine il contribuente dovrà comunicare al professionista di aver aderito al regime forfetario. Nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere indicato il codice fiscale del professionista al quale non è stata operata la ritenuta, e l'ammontare della parcella.
- applicazione **delle ritenute sulla fattura**, rilasciando altresì apposita dichiarazione al proprio Istituto bancario di riferimento al fine di evitare l'applicazione della ritenuta sugli incassi pervenuti da clienti che fruiscono della detrazione Irpef del 50%-65%;
- applicazione **degli studi di settore e dei parametri**;
- redazione della **comunicazione clienti – fornitori** (spesometro).

Obblighi

- Rimane fermo l'obbligo di **conservare i documenti** ricevuti ed emessi;
- la dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definite nel D.P.R. 322/1998.

IVA

IVA non applicata

I contribuenti in regime forfetario **non applicano l'Iva** sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali; coerentemente essi **non hanno diritto alla detrazione dell'IVA** assolta sugli acquisti.

L'unica ipotesi di versamento dell'IVA per tali soggetti è per le operazioni per le quali risultano debitori d'imposta:

- **ricezione di fatture in reverse charge**
- **ricezione di fatture per acquisto di beni/servizi dall'estero**

In tal caso il contribuente dovrà provvedere al **versamento della relativa iva entro il giorno 16 del mese successivo.**

Pertanto nel caso di ricezione di fatture rientranti nella tipologia sopra indicata vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente in modo da poter assolvere gli obblighi di Legge.

Obblighi

i contribuenti sono tenuti ad osservare l'obbligo di:

- **numerazione e di conservazione** delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- apposizione marca da bollo da euro 2 sull'originale di ogni fattura emessa, indicando sulla propria copia "marca da bollo assolta sull'originale"
- **certificazione** dei corrispettivi;
- **conservazione** dei relativi documenti;
- eventuale presentazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat**;

Esempio di fattura emessa per chi fruisce del nuovo regime fiscale forfetario:

Spett.le

.....
.....

Fattura n. del

DESCRIZIONE FATTURA

.....

Importo € 1.000,00
(eventuale contributo integrativo, se previsto) € 40,00

=====

Totale € 1.040,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge numero 145/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro"

Marca da bollo euro 2 sull'originale